



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1555 del 16/11/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1433 del 01/12/2021

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione a continuare ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 2317.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 31 del 25/01/2021)

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 19/11/2019, la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, giusto verbale medico del 06/11/2019 del Centro Medico Legale Inps di Messina – Commissione medica per l'accertamento dell'handicap;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 16/08/2021, la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata autorizzata ad usufruire di complessivi giorni 38 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 02/09/2021 al 30/11/2021, per assistere la madre, convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009 e dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001, modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011;

VISTA l'istanza dell' 8/11/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 37775/21, con la quale la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter continuare ad usufruire di complessivi giorni 32 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 02/12/2021, per assistere la madre, come indicato nel seguente prospetto:

mese di dicembre 2021: giorni 02,09,14,16,21,23,28,30;

mese di gennaio 2022: giorni 04,11,13,18,20,25,27;

mese di febbraio 2022: giorni 03,08,10,15,17,22,24;

mese di marzo 2022: giorni 01,03,08,10,15,17,22,24,29,31;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dipendente;

VISTO il nulla-osta della Dirigente della I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”;

CONSIDERATO che la dipendente è l'unica figlia convivente con la madre ed è la referente unica per l'assistenza della stessa;

CHE la dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo, come da dichiarazione allegata all'istanza;

CHE il coniuge ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il

dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora la dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà a interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio “Gestione economica del personale”, per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, sta usufruendo di 38 giorni di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i 32 giorni richiesti ai 38 di cui sta usufruendo, la dipendente totalizzerà 70 giorni di congedo straordinario retribuito;

CHE la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa;

VISTA l’istruttoria della Responsabile dell’Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente con matricola in oggetto indicata a continuare ad usufruire di complessivi giorni 32 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 02/12/2021 al 31/03/2022, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell’art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall’art.4 del Decreto Lgs

n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di dicembre 2021: giorni 02,09,14,16,21,23,28,30;

mese di gennaio 2022: giorni 04,11,13,18,20,25,27;

mese di febbraio 2022: giorni 03,08,10,15,17,22,24;

mese di marzo 2022: giorni 01,03,08,10,15,17,22,24,29,31;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, la dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

03,10,15,17,22,24,29,31 dicembre 2021;

05,12,14,19,21,26,28 gennaio 2022;

04,09,11,16,18,23,25 febbraio 2022;

02,04,09,11,16,18,23,25,30 marzo 2022;

01 aprile 2022;

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Alla Commissaria Straordinaria;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Alla Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 31 del 25/01/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 31 del 25/01/2021)